



Policy whistleblowing

La legge 179/2017, recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, introduce una specifica disciplina per il settore privato.

L'articolo 2 della legge interviene sul Decreto Legislativo n.231/2001 (di seguito il “**Decreto 231**”) inserendo, all'articolo 6, una nuova previsione che ha inquadrato anche nell'ambito del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ai sensi del Decreto 231 (di seguito il “**Modello 231**”) le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni.

Sulla materia, inoltre, è recentemente intervenuto anche il D.lgs. 24/2023 (il “**Decreto whistleblowing**”), recante misure per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (di seguito la “Direttiva” ed unitamente al Decreto whistleblowing la “**Normativa whistleblowing**”).

Mazzei Salvatore S.r.l. (di seguito la “**Società**”) intende promuovere una cultura caratterizzata da comportamenti corretti e da un buon sistema di corporate governance, nello spirito di dare concreta applicazione alla Normativa Whistleblowing, metterà a disposizione dei segnalanti differenti canali di segnalazione, idonei a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione delle stesse.

La presente Policy Whistleblowing (di seguito la “**Policy**”) adottata dalla Società è volta quindi a stabilire le procedure attraverso cui effettuare una segnalazione (di seguito, anche la “**Segnalazione**” o le “**Segnalazioni**”).

I principi di cui alla presente Policy in ogni caso non pregiudicano né limitano in alcuna maniera gli obblighi di denuncia alle Autorità Giudiziaria, di Vigilanza o regolamentari competenti.

Destinatari

La presente Policy si propone di disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni “interne”, da chiunque inviate e trasmesse.

I destinatari della presente Policy (di seguito, anche i “**Destinatari**” e/o “**Segnalanti**” e singolarmente il “**Segnalante**”) sono:

- l'Amministratore Unico e gli altri eventuali membri del Consiglio di Amministrazione;
- altri organi della Società;
- i dipendenti della Società;
- i collaboratori, gli *stagiaire*, i tirocinanti e i consulenti che prestano la propria attività all'interno della Società;
- tutti coloro che operano direttamente o indirettamente a nome e per conto della Società (di seguito, anche i “**Terzi**”).



Il Segnalante per come definito dall'art. 2, comma 1, lett. g), D. Lgs. n. 24/23, a conoscenza di fatti potenzialmente oggetto di segnalazione, è invitato ad effettuare la Segnalazione tempestivamente mediante le modalità di seguito descritte astenendosi dall'intraprendere iniziative autonome di analisi e/o approfondimento.

La Segnalazione

Per “**whistleblowing**” si intende qualsiasi Segnalazione, presentata a tutela dell'integrità della Società, di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231, di violazioni del Codice Etico (di seguito il “**Codice Etico**”), del Modello 231 o di tutte le procedure interne adottate dalla Società ovvero di comportamenti, atti od omissioni integranti violazioni delle disposizioni europee rilevanti ai sensi del Decreto whistleblowing o della disciplina esterna comunque applicabile alla Società, fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui i Destinatari siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e devono essere circostanziate con informazioni precise in modo da risultare facilmente verificabili.

In linea generale, la Società esorta i propri dipendenti a risolvere eventuali controversie lavorative, ove possibile, attraverso il dialogo, anche informale, con i propri colleghi e/o con il proprio responsabile diretto.

Le Segnalazioni devono essere fatte con spirito di responsabilità, avere carattere di interesse per il bene comune, rientrare nelle tipologie di non conformità per cui il sistema è stato implementato.

I canali per l'invio della Segnalazione

Il Segnalante deve segnalare senza indugio ogni violazione, o ragionevole sospetto di violazione, della Policy.

Le Segnalazioni devono essere trasmesse esclusivamente tramite i canali indicati nella presente Policy. Chiunque riceva una segnalazione al di fuori dei predetti canali è tenuto a trasmetterla senza indugio, e comunque entro sette giorni dal suo ricevimento, tramite i canali stessi, dando contestualmente notizia della trasmissione al Segnalante.

- Canale 1 (canale consigliato): invio di una segnalazione tramite la piattaforma whistleblowing <https://whistlesblow.it/c/mazzei-salvatore-srl/1> implementata dalla Società come principale canale di invio di Segnalazioni così come previsto dalla Normativa whistleblowing, idoneo a garantire con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
- Canale 2: e-mail all'indirizzo odv231mazzeisalvatoresrl@gruppomazzei.it gestita dall'Organismo di Vigilanza della Società (di seguito l'“**OdV**”), precisando che tale canale di segnalazione nonostante adotti strumenti di crittografia e garantisce l'accesso al solo OdV, la riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona coinvolta e della persona



comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione potrebbero comunque essere accessibili anche a soggetti terzi quali amministratori di sistema.

Contenuto della Segnalazione

Le Segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate al fine di consentire le dovute verifiche.

A titolo esemplificativo, una Segnalazione dovrebbe contenere i seguenti elementi:

- le generalità del soggetto che effettua la Segnalazione, con indicazione dell'unità organizzativa di appartenenza e/o dell'attività svolta per la Società;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione e delle circostanze di tempo e di luogo in cui si sono svolti i fatti;
- elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
- eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto della Segnalazione;
- eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati.

Le Segnalazioni possono anche avvenire in forma anonima.

La Segnalazione, anche se **anonima**, deve essere documentata e circostanziata, così da fornire gli elementi utili e opportuni per consentire un'appropriate attività di verifica sulla fondatezza dei fatti segnalati.

Eventuali Segnalazioni ritenute non pertinenti, saranno archiviate senza ulteriori approfondimenti, fatto salvo il riscontro all'interessato che dovrà essere fornito entro i termini previsti dal Decreto whistleblowing.

Resta inteso che in sede di verifica sulla fondatezza della Segnalazione ricevuta, chiunque l'abbia effettuata potrà essere contattato per la richiesta di ulteriori informazioni che risultassero necessarie all'istruzione della stessa.

Garanzia di riservatezza, Tutela dei dati personali e Divieto di ritorsione

Ai sensi Decreto whistleblowing la Società, anche al fine di incoraggiare i Destinatari a segnalare tempestivamente possibili comportamenti illeciti o irregolarità, garantisce la riservatezza della Segnalazione e dei dati ivi contenuti, nonché l'anonimato del Segnalante o di chiunque l'abbia inviata, anche nell'ipotesi in cui la stessa dovesse successivamente rivelarsi errata o infondata.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2 del Decreto whistleblowing, la Società garantisce che tutte le Segnalazioni e le informazioni ivi contenute al loro interno saranno trattate unicamente dall'OdV, espressamente autorizzato a trattare tali dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito il "GDPR").



I dati personali del Segnalante, delle persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché delle persone a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate, potranno essere trasmessi all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti e all’ANAC, Autorità nazionale anticorruzione.

Tali soggetti sono da individuarsi tutti come autonomi Titolari del trattamento.

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Quanto all’identità del Segnalante:

- nell’ambito dei procedimenti penali eventualmente istaurati, l’identità del Segnalante sarà coperta da segreto nei modi e nei limiti previsti dall’art. 329 c.p.p.;
- nell’ambito di procedimenti dinanzi alla Corte dei conti, l’identità del Segnalante non sarà rivelata sino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell’ambito dei procedimenti disciplinari, l’identità del Segnalante non potrà essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

La Società dichiara che non sarà tollerata alcun genere di minaccia, ritorsione, sanzione o discriminazione nei confronti del Segnalante, o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della Segnalazione.

La Società si riserva, inoltre, il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro coloro che abbiano presentato Segnalazioni in conformità alla presente Policy, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate in capo al Segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o riportato.

Resta inteso che la Società potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, abbia effettuato Segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella Segnalazione.

Gestione della segnalazione

Le attività di gestione della Segnalazione saranno di competenza del Responsabile della Segnalazione che la Società ha individuato nel proprio OdV, cui è demandata un’indagine tempestiva e accurata, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e riservatezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.



Nel corso delle verifiche, il Responsabile della Segnalazione potrà avvalersi, ove ritenuto opportuno, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della Segnalazione ricevuta e il cui coinvolgimento è funzionale all'accertamento della Segnalazione.

In tale ipotesi, la Società assicura che la Segnalazione sarà comunque coperta dalle garanzie di riservatezza previste dal Decreto whistleblowing.

La gestione della Segnalazione avverrà nei termini e modalità previste dal Decreto whistleblowing. In particolare, il Responsabile della Segnalazione si impegna a:

- a) rilasciare al Segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantenere le interlocuzioni con il Segnalante e, ove lo ritenesse opportuno, richiedere a quest'ultimo, se necessario, eventuali integrazioni;
- c) fornire riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione con le stesse modalità utilizzate dal Segnalante per l'invio della Segnalazione, salvo sua eventuale diversa indicazione.

Gli adempimenti di cui al punto c. del presente articolo 6 saranno garantiti, unitamente alle relative motivazioni, anche qualora, a conclusione delle analisi svolte dal Responsabile della Segnalazione, dovesse emergere l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella Segnalazione, tali per cui la stessa sarà archiviata.

Nell'ipotesi in cui il Segnalante risultasse corresponsabile per gli atti o i fatti oggetto della propria Segnalazione, la Società garantirà allo stesso un trattamento privilegiato rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la gravità degli atti e dei fatti segnalati nonché con la disciplina applicabile.

Segnalazione esterna

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto whistleblowing;
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 Decreto whistleblowing e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della



persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La stessa riservatezza viene garantita anche quando la Segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati nel primo periodo o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle Segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

Le Segnalazioni esterne all'ANAC sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La Segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Divulgazione pubblica

Il Decreto whistleblowing prevede che il Segnalante possa rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Il Segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal Decreto whistleblowing se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente Policy e non ha ricevuto riscontro a quanto segnalato;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Relazione periodica e report

Nella relazione periodica prevista dal Modello 231, l'OdV provvederà a fornire un report riepilogativo delle Segnalazioni eventualmente pervenute tramite i canali di segnalazione adottati dalla Società.

Tale report contiene gli esiti delle analisi, inclusa l'adozione (o la mancata adozione) di provvedimenti disciplinari.

Sanzioni



Sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del Segnalante, così come sono previste sanzioni nei confronti del Segnalante, nel caso di Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare la Società, il segnalato o altri soggetti interessati dalla Segnalazione.

Aggiornamento

La Policy sarà oggetto di revisione periodica a cura della Società per garantirne il costante allineamento alla normativa di riferimento.